



COMUNE DI CAMMARATA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

STATUTO
DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Articolo 1
(Costituzione e finalità)

1. Il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di Cammarata, d'ora in poi denominato "G.C.V.P.C. del Comune di Cammarata", è ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, dall'art. 5 comma 1 lett. y) e dall'art. 32, del d.lgs. n. 117/2017.
2. Il Gruppo opera esclusivamente per fini di solidarietà e ad esso possono aderire cittadini residenti nel Comune di Cammarata o nei Comuni limitrofi, allo scopo di prestare volontariamente la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso, in caso degli eventi di cui all'art. 7 del d. lgs. n.1/2018 di seguito riportati:
 - a) "emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dalle attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
 - c) emergenze di rilievo nazionali connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, a ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art. 24" .
3. Il Gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile, quale struttura di supporto, è inserita nell'organizzazione del sistema comunale di protezione civile, e opera su indicazione degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi di protezione civile.
4. L'elenco dei volontari, da riportare in un apposito registro con tutte le notizie utili all'attività del Gruppo sarà aggiornato ogni sei mesi.
5. Il Gruppo viene attivato con le modalità e le competenze previste dal piano comunale di protezione civile ed autorizzato all'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione.
6. Non spetta ai Volontari del Gruppo svolgere attività di soccorso sanitario, se durante un'esercitazione o una fase emergenziale si rendesse necessaria questa attività bisognerà contattare immediatamente i soccorsi preposti. Fatto salvo che il gruppo comunale di protezione civile non si abiliti al soccorso sanitario in momenti successivi.

Articolo 2 (Ammissione)

1. Possono aderire al Gruppo i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno di età residenti nel Comune di Cammarata o nei Comuni limitrofi.
2. L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, da presentare all'Ufficio Protocollo, compilando l'apposito modulo predisposto che si trova in distribuzione presso gli Uffici Comunali o sul sito del comune.
3. La domanda dovrà contenere oltre le generalità ed il recapito anche eventuali specializzazioni, di cui al successivo art. 5, e/o le esperienze maturate, nonché il tipo di patente di guida in possesso.
4. La scelta, di competenza del Responsabile comunale di protezione civile, sarà effettuata tra i candidati che abbiano requisiti di cui al presente Regolamento e dal Piano Comunale di protezione Civile e dalle norme sulla Protezione Civile.
5. Il comune individuerà le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa, anche attraverso il rilascio di attestati.
6. La qualifica di volontario viene attribuita agli iscritti che hanno partecipato ad un corso base di protezione civile organizzato nel rispetto delle direttive del D.R.P.C., nonché, con sufficiente continuità ed impegno, alle attività del gruppo per un periodo non inferiore a 6 mesi.
7. E' ammessa la partecipazione al G.C.V.P.C. Comune di Cammarata anche da parte di persone che aderiscono ad altre organizzazioni di volontariato (ad esempio ANPAS, AVIS, GEV, CARITAS ECC) in quanto si valuta positivo il trasferimento di competenze e conoscenze acquisite.

Articolo 3 (Riconoscimento)

1. I volontari ammessi a far parte del Gruppo sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo, la qualifica e la specializzazione.
2. Il tesserino e/o altro materiale sarà consegnato a cura del Responsabile comunale di protezione civile e deve essere restituito al momento di dimissione o espulsione dal gruppo.
3. L'ufficio comunale di Protezione Civile terrà apposito registro, articolato per volontario, per il carico e lo scarico del materiale consegnato.
4. Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal gruppo e regolarmente autorizzate.

Articolo 4

(Formazione, Istruzione, Addestramento)

1. I volontari devono seguire i corsi di formazione, istruzione e addestramento, organizzati dal Comune e possono partecipare a quelli tenuti a cura della Prefettura, del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato, della Provincia, della Regione e da altri Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Articolo 5

(Squadre specializzate)

1. All'interno del G.C.V.P.C. possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.
2. Per ogni squadra il coordinatore provvede alla nomina di un caposquadra, che svolgerà un ruolo di coordinamento interno alla squadra e di collegamento con gli altri capisquadra ed il coordinatore stesso.
3. Per le attività esercitative e di emergenza, il gruppo è suddiviso in squadre operative.

Articolo 6

(Obblighi)

1. Gli appartenenti al G.C.V.P.C. di Cammarata sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nel presente Statuto con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

In particolare i volontari sono tenuti a:

- a. partecipare con impegno ai corsi di formazione, addestramento e alle esercitazioni;
 - b. rendersi disponibili, in caso di necessità, per l'impiego in attività di protezione civile;
 - c. mantenere efficiente l'equipaggiamento eventualmente loro assegnato.
2. Gli appartenenti al G.C.V.P.C. non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate nel presente Regolamento o non autorizzata dall'amministrazione comunale né, tantomeno, sostituirsi, in nessuna occasione, agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento.
 3. Sono tenuti a comunicare eventuali variazioni di recapito, da annotare negli appositi registri. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità del gruppo.

Articolo 7

(Diritti e Doveri)

1. Il Gruppo iscritto al registro regionale del volontariato di protezione civile, nonché censito nell'elenco del Dipartimento nazionale della protezione civile, previsti rispettivamente dal D.P. Reg. 12/2001 e dal d.lgs. n. 1/2018 può, nel rispetto delle vigenti normative, richiedere contributi per il potenziamento della propria funzionalità.
2. Ai volontari impegnati nell'ambito delle operazioni d'emergenza, addestramenti o di simulazione d'emergenza, debitamente autorizzate dalla Regione e/o dal Dipartimento della Protezione Civile o da altre autorità competenti, potranno essere garantiti benefici con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente. Si farà riferimento agli art. 38, 39 e 40 del d.lgs.n. 1/2018.
3. I volontari appartenenti al gruppo comunale sono tenuti al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione civile. I volontari verranno attivati mediante disposizione ed ordini impartiti dal Sindaco (o da un suo delegato) o dal Responsabile della protezione civile comunale per il tramite del coordinatore del gruppo in particolare in casi di emergenza o di calamità naturale.

Articolo 8

(Coordinatore)

1. Il Sindaco ratifica la nomina di un coordinatore del gruppo, a seguito delle elezioni. Il coordinatore è eletto con maggioranza relativa dei voti a scrutinio segreto espressi dal gruppo volontari e rimane in carica per 5 (cinque) anni.
2. A parità di voti con gli altri candidati, resterà eletto il più anziano in età o, in caso di ulteriore parità di anzianità anagrafica, il più anziano in termini di servizio nella Protezione Civile.
3. Il coordinatore individua fra i componenti il proprio Vice nonché un Direttivo composto dal coordinatore, dal Vice e da altri 2 Componenti, uno dei quali dovrà svolgere le funzioni di Segretario. Il Direttivo verrà notificato al Gruppo di Volontari;
4. Il Sindaco, con motivata relazione, può indire le elezioni del coordinatore prima della scadenza naturale del mandato del coordinatore in carica.
5. Il gruppo si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta ne faccia richiesta il coordinatore. La convocazione deve pervenire ai volontari con almeno sette giorni di anticipo. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono sempre verbalizzate dalla segreteria del gruppo e sottoscritte dal coordinatore. Copia del verbale delle riunioni deve essere inviata al Responsabile comunale della protezione civile ed al

Sindaco ed affissa alla bacheca nella sede dei volontari.

6. Il coordinatore del gruppo, ovvero il comitato direttivo, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Statuto. Avrà cura di segnalare al Sindaco le necessità e le disfunzioni dell'attività del gruppo e proporrà l'eventuale allontanamento dei componenti il cui comportamento rechi nocimento all'attività del gruppo o non rispetti quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
7. Il coordinatore proporrà e curerà le attività del Gruppo collaborando per la parte amministrativa con il responsabile del servizio di Protezione civile.

Articolo 9 (Sanzioni)

1. All'appartenente al gruppo che non rispetti quanto previsto dal presente statuto e dal Piano di protezione civile o che tenga un comportamento non consono ai compiti assegnati, sarà applicata la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi o quella dell'allontanamento dal gruppo.
2. Le infrazioni lievi comportano la sospensione temporanea, inflitta in via precauzionale dal responsabile del gruppo fino ad un massimo di 30 giorni.
3. Le infrazioni gravi possono comportare l'eventuale espulsione dal gruppo disposte dal Sindaco, previa contestazione a cui l'interessato potrà fare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.
4. L'interessato, è tenuto a rimborsare il comune dell'eventuale perdita per colpa del materiale affidatogli.

Articolo 10 (Organizzazione)

1. In un apposito registro saranno riportati le generalità ed il recapito, anche telefonico, dei volontari.
2. All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto, in questo caso sarà istituito un registro per squadre.
3. Il gruppo di emergenza opera alle dipendenze degli organi predisposti alla direzione e al coordinamento degli interventi come previsto dal vigente Piano per la Protezione Civile.
4. Il gruppo è organizzato in due sezioni di cui una operativa e una di riserva.
5. L'iscrizione nelle sezioni avverrà in maniera partecipativa ed in base alle specializzazioni possedute, alle disponibilità fornite ed al tipo di interventi che si suppone operare.
6. I volontari iscritti alla sezione operativa dovranno essere coperti durante l'impiego autorizzato, da assicurazione.

Articolo 11

(Equipaggiamento)

Per le attività di cui all'artt. 1 e 4 i volontari del Gruppo usufruiscono degli equipaggiamenti messi a disposizione dal Comune o dalla Consulta Provinciale del Volontariato.

Articolo 12

(Assicurazione)

Per le attività di cui all'art. 1 i volontari del Gruppo Comunale – ai sensi dell'art.4 della Legge 266/91 - sono coperti da apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale polizza è a carico dell'Amministrazione Comunale e integra la copertura assicurativa prevista dal Dipartimento di Protezione Civile in caso di impiego in emergenza o in occasione di esercitazioni preventivamente autorizzate, come previsto nella Circolare 16 Novembre 1994, per le organizzazioni iscritte nell'elenco del Dipartimento di Protezione Civile.

Articolo 13

(Automezzi)

1. Il conducente, autorizzato all'uso degli automezzi è responsabile dei mezzi stessi e della loro custodia all'esterno della rimessa o sede associativa. E' responsabile di tutto il materiale a bordo, dovendosi assicurare che, al termine degli interventi o addestramenti, tutto il materiale sia rientrato, fermo restando l'individuale responsabilità dei volontari nell'utilizzo delle attrezzature.

2. Ogni autista redigerà apposita scheda di macchina. Tale verbale deve rimanere a bordo del mezzo stesso.

Articolo 14

(Rappresentante legale)

1. Il Sindaco nella sua qualità di autorità comunale di protezione civile è responsabile unico del gruppo. Il coordinatore ha la responsabilità operativa del gruppo durante le sue attività.

2. Il Sindaco nella sua qualità di capo dell'amministrazione è il rappresentante legale del gruppo.

3. Il Sindaco nell'espletamento delle sue funzioni di Responsabile unico del gruppo può avvalersi della collaborazione del responsabile del servizio di Protezione Civile.

Articolo 15
(Sede)

1. Il Gruppo ha sede operativa presso i locali comunali all'uopo individuati.
2. La sede istituzionale è il palazzo comunale sito in via Roma – Cammarata.

Articolo 16
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto, si applicano le norme del Piano per la Protezione civile e le disposizioni vigenti in materia di Protezione Civile e di Volontariato.
2. Per la gestione amministrativa e contabile si applicano, altresì, le norme contabili e contrattuali vigenti in materia.
